

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-714 del 14/02/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CER MEDICAL S.R.L. per impianto ubicato in Via Torretta n. 13, Comune di Calderara di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-755 del 14/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CER MEDICAL S.R.L. per impianto ubicato in Via Torretta n. 13, Comune di Calderara di Reno (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CER MEDICAL S.R.L. per l'impianto sito a Calderara di Reno, in via Torretta n. 13, c.a.p. 40012 dove viene svolta l'attività di fabbricazione gas industriali. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno;
- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno;
- Rinnovo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la CER MEDICAL S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La CER MEDICAL S.R.L., C.F. e P.IVA 00831011200, con sede legale a Calderara di Reno, in via Torretta n. 13, c.a.p. 40012, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Lothar Hermann, in qualità di procuratore speciale di CER MEDICAL S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 30/8/2016 al Prot. n. 22092 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche; rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento; comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica; rinnovo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota del 7/9/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 8/9/2016 al Prot. n. 16733, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 21/9/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 21/9/2016 al Prot. n. 17617, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Calderara di Reno con propria nota del 2/12/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 7/12/2016 al Prot. n. 23351, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice scarichi acque reflue in acque superficiali, ed emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 684 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00;

All.B - matrice emissioni in atmosfera poco significative, cod.tariffa 12.02.04.01 pari a € 78,00 (50% della tariffa in quanto prosecuzione senza modifiche);

All.C - impatto acustico (sono quantificati separatamente in caso sia stato fornito supporto tecnico al Comune).

Bologna, data di redazione 13/2/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI ⁷

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale
impianto CER MEDICAL SRL**

via Torretta n° 13 - Comune di Calderara di Reno

ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II
della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della
D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico 1

Scarico nello Scolo Peloso (Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue industriali originate dalle attività di lavaggio bombole. Tale processo, effettuato quale procedura di qualità, non comporta rilevante contaminazione delle acque utilizzate. Lo scarico nello Scolo Peloso avviene nello stesso pozzetto di immissione delle acque meteoriche (scarico 2) che per caratteristiche costruttive consente la campionabilità separata delle due diverse tipologie di acque reflue.

Scarico 2

Scarico nello Scolo Peloso (Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento di porzione delle aree esterne e di porzione dei coperti. La rete di raccolta di tali acque meteoriche non è dotata di sistemi di gestione delle acque di prima pioggia in quanto i piazzali non vengono utilizzati per lo svolgimento di attività che possano comportare contaminazione delle acque meteoriche.

Scarico 3

Scarico nello Scolo Peloso (Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento di porzione delle aree esterne e di porzione dei coperti. La rete di raccolta di tali acque meteoriche è dotata di sistema di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia mediante accumulo disoleazione e di una vasca di laminazione idraulica per le acque di seconda pioggia. Lo scarico è costituito dall'unione delle acque di prima pioggia

trattate e dalle acque di seconda pioggia in uscita dalla vasca di laminazione. L'area esterna è adibita a transito e parcheggio di automezzi.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno origine ulteriori tre scarichi di competenza amministrativa del Comune di Calderara di Reno e più precisamente:

due scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura acque nere;

uno di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura separata – acque bianche.

Prescrizioni

1. Lo scarico delle acque reflue industriali (scarico 1) deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006;
2. Considerati gli usi in atto delle aree esterne (transito e parcheggio di automezzi) non si ritiene che gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento (scarichi 2 e 3) siano al momento assoggettabili al rispetto di particolari limiti di accettabilità ai sensi della D.G.R.286/2005 ma solo a periodiche operazioni di verifica funzionale e manutenzione;
3. Diversi sistemi di gestione e trattamento delle acque di dilavamento ed eventuali limiti di accettabilità potranno essere prescritti in futuro nel caso di particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'accertamento della presenza di usi o attività che possano determinare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;
4. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - Prima dell'attivazione dello scarico di acque reflue industriali (scarico 1) sia effettivamente eseguito, all'interno del pozzetto n.9 (pozzetto di immissione scarichi 1 e 2), l'intervento di modifica della tubazione in pressione per renderlo conforme a quanto rappresentato nella tavola S2 presentata quale allegato alla domanda di autorizzazione, modifica che consente il campionamento delle sole acque reflue industriali origiante dall'attività di lavaggio bombole;
 - I sistemi di raccolta , trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto;
 - I pozzetti di ispezione e campionamento siano resi sempre accessibili e mantenuti in perfette condizioni di pulizia e funzionalità;
 - Siano effettuati i periodici interventi di manutenzione al sistema di trattamento delle prime piogge installato come indicato nella specifica

tecnica della ditta produttrice;


5. La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali future diverse prescrizioni costruttive ed idrauliche emanate dal Consorzio di Bonifica Reno Palata, quale ente gestore del corpo idrico ricettore, quale aggiornamento della Concessione n.2030 del 29/01/2002.
6. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Calderara di Reno:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n° 2318 del 09/01/2013 CL 11.4.5/187/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 27400/2016

Documento redatto in data 27/01/2017





Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **31243**

Tit. **06.09.01** Fasc. **2016/16**

Rif. Prot. n. **2016/22092**

Calderara di Reno, lì 02/12/2016

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna

PEC: aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE SITO IN TORRETTA, 13 – DITTA CER MEDICAL SRL P.I. 00831011200

NULLA OSTA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART. 8 c. 6 L. 447/1995;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (Prot. n. 2016/22092 del 30/08/2016) di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento piazzale, oltre allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche reflue industriali di lavaggio bombole e dilavamento piazzale; raccolte e convogliate con linee separate, provenienti dall'insediamento industriale, sito in Torretta, 13, inoltrata al SUAP in data 30/08/2016 - al prot. n. 22092 dal Sig. Paleari Alberto Eros in qualità di rappresentante la ditta Cer Medical Srl con sede in Calderara di Reno (BOLOGNA) in Via Torretta, 13 (P.I. 00831011200).

Preso atto dalla documentazione allegata alla domanda che:

- l'attività comporta l'utilizzo per uso sanitario e lavaggio bombole;
- in pubblica fognatura comunale di acque nere sono recapitati gli scarichi di natura domestica (indicati in planimetria con N1, N2, N3);
- in pubblica fognatura comunale acque bianche sono recapitate le acque meteoriche destinate allo "Scolo peloso" (nei punti indicati in planimetria con le sigle B1, B2, B3);

R:\Documenti\201609070846516efa007914b449b489a3bd91ec74c4310002.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

- le acque reflue di natura industriale provenienti dall'attività di lavaggio bombole sono recapitate in corpo idrico superficiale denominato "Scolo peloso" (indicato in planimetria con la sigla I1).

Visto il parere Hera S.p.A. - Direzione Acqua - Impianti Fognario Depurativi, in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. gen. n. 24003/2016 del 22/09/2016) al rilascio in pubblica fognatura di acque nere di natura domestica provenienti dalla ditta sita in Torretta, 13;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI MATRICI:

- SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA;

- IMPATTO ACUSTICO DI CUI ALL'ART. 8 c. 6 L. 447/1995

Per lo scarico in pubblica fognatura di acque nere di natura domestica, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, provenienti dall'insediamento industriale esercente l'attività di riempimento e commercio di gas tecnici e medicali in bombole con presenza di 49 addetti, sita in Torretta, 13, si intima l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A., pervenuto al Protocollo Generale n. 24003 in data 22/09/2016;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.



Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA S.p.a. (pervenuto al Protocollo Generale in data 22/09/2016 col n. 24003/2016) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"
Geom. Fabio Cimatti

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

R:\Documenti\201609070846516efa007914b449b489a3bd91ec74c4310002.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Piazza Marconi, 10

40012 CALDERARA DI RENO BO

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 21 settembre 2016

Prot. gen. 104090

ns. rif. Hera spa Data prot.: 08-09-2016 Num. prot.: 0099980

PA&S numero 165/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Cer Medical Srl"- Riempimento e commercio di gas tecnici e medicali in bombole nell'insediamento di Via Torretta n. 13 - Comune di Calderara di Reno (BO).

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti **Prot. n. 22689 del 07/09/2016** –*

S.U.A.P. 22092/2016

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Paleari Alberto Eros in qualità di rappresentante legale della Ditta "**CER MEDICAL SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di riempimento e commercio di gas tecnici e medicali in bombole, con presenza di n°49 addetti, in VIA TORRETTA n.13, Località Bargellino - Comune di Calderara di Reno (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza;

preso atto dalla documentazione presentata che l'attività comporta utilizzo di acqua per uso sanitario e lavaggio bombole;

preso atto dalla documentazione presentata che in pubblica fognatura acque nere sono recapitati gli scarichi di natura domestica (indicati in planimetria con le sigle N1, N2, N3);

preso atto dalla documentazione presentata che in pubblica fognatura acque bianche sono recapitate le acque meteoriche (nei punti indicati in planimetria con le sigle B1, B2, B3);

preso atto dalla documentazione presentata che le acque reflue di natura industriale provenienti dall'attività di lavaggio bombole sono recapitate in corpo idrico superficiale denominato "scolo Peloso" (indicato in planimetria con la sigla I1);
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche originate da servizi igienici e similari, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dall'attività dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue (fosse tipo Imhoff, pozzetti degrassatori, pozzetti disoleatori) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **tutti i rifiuti originati dalle attività svolte nell'insediamento di Via Torretta n.13 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Si invita, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il Comune di Calderara di Reno ad emettere idonea ordinanza di allaccio alla fognatura pubblica presente in zona, dello scarico di acque reflue di natura industriale, attualmente recapitato nello scolo Peloso.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

CER MEDICAL Srl – Comune di Calderara di Reno - via Torretta n° 13

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 e 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riempimento e commercio di gas tecnici e medicali in bombole dalla società CER MEDICAL Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Torretta n° 13, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4, punto 32 – Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi - della DGR n°2236/09 e smi:

1. La società CER MEDICAL Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: LAVAGGIO SERBATOI

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detersivi in soluzione acquosa;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detersivi, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detersivi	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi

Note

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere

un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile

2006 - parte quinta.

4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CER MEDICAL Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CER MEDICAL S.R.L. ubicato in Via Torretta n. 13, Comune di Calderara di Reno (BO)

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Calderara di Reno prot. 31243 del 2/12/2016 per la matrice impatto acustico, si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.